



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 26/10/2021

Alle Aziende Clienti.
Loro sedi.

Oggetto: Decreto Legge 146 (c.d. Decreto Fiscale) - Ammortizzatori sociali Covid e altre norme emergenziali.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda la materia lavoro, queste le principali novità:

Quarantena con sorveglianza attiva lavoratori settore privato

Viene prevista l'estensione al 31 dicembre 2021 dell'equiparazione alla malattia, ai fini del trattamento economico, del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, risolvendo così quella problematica sorta lo scorso agosto sulla mancanza di fondi INPS per erogare il trattamento di malattia.

Rimborso oneri quarantena

Viene disposto che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestici) iscritti alle gestioni INPS hanno diritto ad un rimborso forfettario, una tantum per ogni lavoratore, per gli oneri sostenuti per i dipendenti in quarantena non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'Istituto (esempio Impiegati del settore Industria). Il rimborso erogato dall'INPS sarà pari a € 600 per lavoratore previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda: modalità e termini saranno indicati successivamente dall'INPS.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Congedi COVID-19

Ai lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14 è consentito astenersi dal lavoro, in alternativa all'altro genitore, beneficiando di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, all'infezione da COVID-19 del figlio oppure alla quarantena del figlio disposta dalla ASL.

Il diritto prescinde dall'età nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Il congedo è retribuito a carico INPS con un'indennità pari al 50% della retribuzione e può essere fruito in modalità oraria o giornaliera.

Altri periodi di congedo parentale eventualmente già fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 possono essere convertiti in congedo COVID-19 su domanda degli interessati.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori in alternativa tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso non è prevista la copertura con contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Le modalità operative per usufruire dei congedi saranno stabilite dall'INPS.

Ammortizzatori sociali COVID

Il Decreto Fiscale interviene nuovamente in materia di integrazioni salariali prevedendo che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario (FIS ed FSBA) e di cassa integrazione salariale in deroga – in sostanza si tratta delle aziende non industriali che quindi non rientrano nella cassa integrazione ordinaria Cigo - per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. La misura riguarda i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021.

Le 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già autorizzato l'intero periodo precedente di 28 settimane e decorso il periodo autorizzato.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

I datori di lavoro che operano nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati secondo la classificazione ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, sempre per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021. Il nuovo trattamento salariale di 9 settimane è riconosciuto decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per le misure sopra descritte permane il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e restano precluse le procedure di riduzione del personale. Dette preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell'attività dell'impresa ovvero da cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza prosecuzione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si attui la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

Per le predette misure di integrazione salariale non è previsto alcun contributo addizionale.

Contrasto al lavoro irregolare

La novità si sostanzia nell'abbassamento della soglia di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoratore a nero) che adesso scende al 10% (in precedenza prevista al 20%) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Il provvedimento di sospensione sarà quindi adottato quando almeno il 10% dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo con l'occasione Cordiali Saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale